



FONDAZIONE NAZIONALE CAVALIERI DI GRAN CROCE

PROPOSTA DI STATUTO DELLA "FONDAZIONE

TRA I CAVALIERI DI GRAN CROCE DELL'ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA -ETS-"

INDICE

- TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
 - Articolo 1: Costituzione - Denominazione - Sede -Durata - Normativa applicabile
 - Articolo 2: Scopo - Assenza di finalità lucrative - Esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - Articolo 3: Oggetto sociale - Attività di interesse generale - Attività "diverse"

- TITOLO II: PARTECIPANTI
 - Articolo 4: Definizione e categorie dei partecipanti
 - Articolo 5: Requisiti dei partecipanti e procedura di ammissione
 - Articolo 6: Cessazione del partecipante
 - Articolo 7: Amici della Fondazione

- TITOLO III: PATRIMONIO ED ENTRATE
 - Articolo 8: Patrimonio
 - Articolo 9: Irripetibilità di apporti e versamenti
 - Articolo 10: Finanziamenti dei partecipanti
 - Articolo 11: Esercizio finanziario e bilanci

- TITOLO IV: ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE
 - Articolo 12: Organi della Fondazione
 - Articolo 13: Consiglio di Amministrazione
 - Articolo 14: Poteri del Consiglio di Amministrazione
 - Articolo 15: Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
 - Articolo 16: Riunioni del Consiglio in video o teleconferenza
 - Articolo 17: Rappresentanza legale
 - Articolo 18: Presidente
 - Articolo 19: Segretario Generale

- Articolo 20: Collegio dei partecipanti
- Articolo 21: Comitato Scientifico
- Articolo 22: Proviviri
- Articolo 23: Organo di Controllo
- Articolo 24: Revisione Legale
- Articolo 25: Articolazione territoriale

- TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 26: Proroga del Consiglio di Amministrazione
- Articolo 27: Estinzione e devoluzione del patrimonio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

**Costituzione - Denominazione - Sede -
Durata - Normativa applicabile**

1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile nonché del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore (di seguito "CTS"), per effetto della trasformazione della "Associazione fra gli Insigniti della Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana" (di seguito, "Associazione trasformata"), realizzata ai sensi dell'art. 42-bis del Codice civile, la fondazione di partecipazione denominata **"Fondazione tra i CAVALIERI DI GRAN CROCE dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana -ETS-**", o anche, in forma breve, **"Fondazione CAVALIERI DI GRAN CROCE -ETS-**" (di seguito indicata in questo Statuto semplicemente come Fondazione).

2. La Fondazione potrà e dovrà utilizzare l'acronimo "ETS" soltanto dal momento della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), e fintanto che rimarrà iscritta in questo Registro. Dal momento dell'iscrizione, la Fondazione dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi della sua iscrizione nel RUNTS.

3. La Fondazione ha sede in Roma, all'indirizzo risultante dai pubblici registri in cui è iscritta. Non costituisce modifica statutaria la variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi operative, uffici direzionali, filiali, succursali, agenzie, unità locali o direzionali, comunque denominate.

5. La Fondazione ha durata illimitata.

6. Alla Fondazione si applicano, oltre alle disposizioni del presente Statuto, le disposizioni del CTS, e per quanto non previsto e se compatibili, le norme del Codice civile.

7. Per le obbligazioni della Fondazione risponde soltanto la Fondazione con il suo patrimonio.

Articolo 2

Scopo - Assenza di finalità lucrative - Esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, CTS, e s.m.i., individuate dall'articolo 3 del presente Statuto.

2. In particolare, la Fondazione, operando da sola o collaborazione con altri enti o organismi, italiani e stranieri, aventi finalità analoghe, nonché in coordinamento, ove possibile, con la Cancelleria dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, intende:

- convogliare la molteplicità delle esperienze professionali di ciascun associato per la realizzazione di progetti ed iniziative di promozione dei valori civici e solidaristici espressi dalla Carta costituzionale innovativi, complessi e multidisciplinari;
- diffondere il valore sociale delle benemerenze quale impulso al civismo valorizzando il ruolo fondamentale del cittadino per il progresso economico, sociale e culturale della comunità a cui appartiene;
- dare impulso ad ogni iniziativa diretta a promuovere il bene della collettività italiana sia a livello regionale che nazionale;
- promuovere analisi, proposte, attività e programmi specifici che possano contribuire allo sviluppo culturale e socio-economico del Paese e dell'Europa;
- promuovere iniziative di natura formativa - educativa, nonché di valorizzazione del patrimonio culturale;
- valorizzare anche attraverso partenariati con enti ed associazioni anche estere, i rapporti culturali ed i legami tra le comunità italiane all'estero ed il nostro Paese;
- favorire rapporti di solidarietà e di amicizia fra tutti gli insigniti dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, quale strumento per favorire il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e tenere alto il prestigio dell'onorificenza.

3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale. La Fondazione è perciò tenuta a reinvestire eventuali utili o avanzi di gestione nelle proprie attività di interesse generale. A tal fine, è vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma, anche indiretta, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 CTS e ss.mm.ii.

Articolo 3

Oggetto sociale - Attività di interesse generale - Attività "diverse"

1. La Fondazione persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo in particolare una o più delle seguenti attività di interesse generale (di cui all'articolo 5, comma 1, CTS, in particolare);

- a. Organizzazione e diffusione di attività culturali - sociali, incluse quelle editoriali;
- b. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse.

2. In particolare, la Fondazione potrà realizzare con le modalità previste al precedente art. 2, comma 2, le seguenti attività:

- a. analisi proposte, azioni e programmi specifici che possono contribuire allo sviluppo culturale e socioeconomico del Paese;
- b. dare impulso ad ogni iniziativa diretta a promuovere il bene della collettività nazionale e dell'Unione Europea;
- c. valorizzare anche attraverso partenariati con enti ed associazioni anche estere, i rapporti culturali ed i legami tra le comunità italiane all'estero ed il nostro Paese;
- d. favorire i rapporti di solidarietà ed amicizia tra tutti gli insigniti della onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'OMRI.

3. La Fondazione potrà acquisire beni, anche immobili, e dotarsi di tutti gli strumenti necessari e utili a garantire lo svolgimento delle attività sopra elencate. La Fondazione svolge la propria attività in Italia, ma potrà sviluppare iniziative, in autonomia o in collaborazione con altri soggetti, in qualsiasi paese del mondo.

4. La Fondazione potrà anche svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale ai sensi

dell'articolo 6 CTS, e s.m.i., secondo i criteri e i limiti definiti nel regolamento di attuazione di quest'ultima disposizione normativa.

5. La Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in conformità alla normativa applicabile ed in particolare alle disposizioni di cui all'articolo 7 CTS, e s.m.i. ed intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici destinati da enti privati e pubblici agli enti che operano nei settori in cui si collocano le sue attività principali e secondarie.

6. La Fondazione potrà collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, istituzioni, enti, pubblici e privati, e potrà aderire ad organismi, anche stranieri ed internazionali, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa o di scopi strumentali.

7. Nel rispetto dei limiti di legge, la Fondazione potrà compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria.

TITOLO II

PARTECIPANTI

Articolo 4

Definizione e categorie dei partecipanti

1. Sono partecipanti della Fondazione:

- a. i "partecipanti fondatori", ovverosia tutti coloro che, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 2, erano soci della "Associazione fra gli Insigniti della Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana" trasformata nella Fondazione nonché le persone fisiche che, successivamente, sulla base delle disposizioni del presente Statuto, avendone i requisiti, siano state ammesse dal Consiglio di Amministrazione a partecipare alla Fondazione con questa qualifica;
- b. i "partecipanti sostenitori", ovverosia le persone fisiche o gli enti giuridici che, sulla base delle disposizioni del presente Statuto, siano stati dal Consiglio di Amministrazione ammessi a partecipare alla Fondazione con questa qualifica.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lett. a, non divengono partecipanti fondatori i soci dell'Associazione trasformata

che, durante l'Assemblea che delibera la trasformazione ovvero successivamente entro 30 giorni dalla medesima, abbiano formalmente espresso il loro dissenso alla trasformazione e rinunciato ad acquisire la qualifica di partecipanti fondatori.

3. La qualifica di partecipante della Fondazione è a tempo indeterminato e cessa soltanto in presenza di una delle cause di cui all'articolo 7 del presente Statuto.

4. La Fondazione tiene, a cura del Consiglio di Amministrazione, un apposito libro dei partecipanti suddiviso per categorie individuate ai sensi del precedente comma 1, nel quale saranno indicati residenza, domicilio o sede legale di ciascun partecipante unitamente ai relativi indirizzi e-mail e/o PEC che dovranno essere utilizzati ai fini delle comunicazioni tra Fondazione e partecipanti in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Articolo 5

Requisiti dei partecipanti e procedura di ammissione

1. Possono essere ammessi quali "partecipanti fondatori" esclusivamente gli insigniti dell'Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana che condividano gli scopi della Fondazione e facciano richiesta di ammissione quali partecipanti fondatori, impegnandosi a contribuire al patrimonio della Fondazione mediante versamento di una quota di partecipazione annuale non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione per questa categoria di partecipanti.

2. Possono essere ammessi quali "partecipanti sostenitori" persone fisiche o enti giuridici che, condividendone le finalità e facendo domanda di ammissione, intendano contribuire al patrimonio della Fondazione mediante un apporto, anche periodico, non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione per questa categoria di partecipanti, eventualmente distinguendo tra persone fisiche ed enti giuridici.

3. La domanda di ammissione quali partecipanti fondatori o quali partecipanti sostenitori è presentata al Consiglio di Amministrazione, che delibera entro novanta giorni dal suo ricevimento, motivando l'eventuale rifiuto. Avverso il rifiuto non è ammesso reclamo ad altro organo della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche proporre all'aspirante partecipante l'ammissione in una categoria di partecipanti diversa da quella richiesta nella domanda di ammissione.

4. A seguito dell'ammissione, il partecipante è tenuto ad osservare le disposizioni del presente Statuto ed eventuali regolamenti della Fondazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione può, su richiesta del partecipante, in presenza delle necessarie condizioni, modificare la categoria di assegnazione del partecipante.

6. Il Consiglio di Amministrazione può, allorché mutino le condizioni di permanenza di un partecipante in una categoria, modificare di propria iniziativa la categoria di assegnazione del partecipante, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

Articolo 6

Cessazione del partecipante

1. La qualifica di partecipante della Fondazione si perde per scioglimento o estinzione dell'ente giuridico, nonché a seguito di decesso della persona fisica, ovvero per recesso, decadenza o esclusione. Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi contributivi e d'altra natura già assunti dal partecipante in favore della Fondazione e non ancora adempiuti.

2. Un partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la propria volontà di recedere dalla Fondazione. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica indirizzate al Presidente. Il recesso ha efficacia immediata dal momento della sua ricezione, fermi restando gli obblighi contributivi già assunti dal partecipante e non ancora adempiuti.

3. Decade automaticamente il partecipante che perda i requisiti per l'ammissione o risulti inadempiente ai suoi obblighi contributivi, anche periodici, in favore della Fondazione, dopo aver ricevuto un'intimazione ad adempiere da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del partecipante che si renda gravemente inadempiente ai suoi obblighi nei confronti della Fondazione ovvero in presenza di altri gravi motivi, come da regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Amici della Fondazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere come "Amici della Fondazione" tutti coloro, persone fisiche ed enti giuridici, che ne abbiano sostenuto e/o ne sostengano gli scopi e le attività, attraverso azioni ed iniziative di varia natura, non necessariamente a carattere continuativo.

2. Gli Amici della Fondazione sono informati delle attività della Fondazione, possono prenderne parte secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, e possono altresì essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei partecipanti.

3. Il Consiglio di Amministrazione può revocare il riconoscimento per valide e motivate ragioni.

4. Sono automaticamente riconosciuti come "Amici della Fondazione" coloro che godevano di analogo riconoscimento nell'Associazione trasformata.

5. Agli Amici della Fondazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 2° comma del presente Statuto relativa alla cessazione della qualifica.

TITOLO III

PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 8

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto dalla dotazione iniziale proveniente dall'Associazione trasformata e dalle risorse successivamente acquisite.

2. La Fondazione non dovrà mai avere un patrimonio netto inferiore a quello necessario per il conseguimento della personalità giuridica, attualmente pari a 30.000 euro ai sensi dell'art. 22, comma 4, CTS. Qualora il patrimonio minimo diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

3. Il patrimonio della Fondazione è alimentato:

- a) dalle quote di partecipazione annuali che il Consiglio di Amministrazione ponga eventualmente a carico dei partecipanti;
- b) da ulteriori apporti dei partecipanti fondatori;

- c) da ulteriori apporti dei partecipanti sostenitori;
- d) da contributi di terzi, enti privati e pubbliche amministrazioni;
- e) per effetto di disposizioni testamentarie, donazioni, liberalità, elargizioni, comunque denominate, di partecipanti e terzi;
- f) per effetto di utili, riserve ed altre entrate;
- g) dai redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- h) dagli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- i) dagli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- l) da ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione;
- m) dai beni acquisiti mediante impiego delle summenzionate entrate;
- n) da ogni altra entrata ammessa dalla legge.

Articolo 9

Irripetibilità di apporti e versamenti

1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuato da un partecipante non è ripetibile dal partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di cessazione della partecipazione per morte della persona fisica, scioglimento o estinzione dell'ente, ovvero per recesso, decadenza o esclusione.

2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuato da un partecipante o da altri soggetti in favore della Fondazione non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dal presente Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 10

Finanziamenti dei partecipanti

1. La Fondazione può ricevere finanziamenti anche dai suoi partecipanti, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del finanziamento, alle seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; qualora il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione s'intende effettuata a titolo di apporto non ripetibile alla Fondazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non può essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile in materia di terzo settore, e se il contratto stabilisce diversamente, il tasso di interesse è ridotto automaticamente alla misura del tasso massimo.

Articolo 11

Esercizio finanziario e bilanci

1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi finanziari di durata annuale, che iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio finanziario dovrà essere redatto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo, nonché un bilancio sociale ove obbligatorio per legge.

2. Entro il 30 ottobre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo. Il progetto di bilancio preventivo dovrà essere sottoposto al parere preventivo del Collegio dei partecipanti ed essere infine approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno.

3. Il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio consuntivo, lo sottopone al parere preventivo dell'Organo di Controllo, ed infine per l'approvazione al Collegio dei Partecipanti in tempo utile per poterlo depositare al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno o nel diverso termine previsto dalla legge. Il bilancio preventivo sarà anch'esso sottoposto per il parere all'Organo di Controllo e successivamente per l'approvazione al Collegio dei Partecipanti in temi coerenti con le scadenze previste dal presente Statuto.

4. Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, salvo

eventuali modifiche normative, automaticamente applicabili in sostituzione di quelle sotto indicate:

a) potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora la Fondazione abbia entrate inferiori a 220.000 €;

b) in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

c) dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita dal decreto ministeriale 5 marzo 2020, e s.m.i.;

d) dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dalla Fondazione ai sensi dall'articolo 6 CTS.

5. Se la Fondazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo nel proprio sito Internet.

6. Se la Fondazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai dirigenti.

7. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS. (Testo previsto per Legge UTS).

TITOLO IV

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Articolo 12

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il/i Vice Presidente/i, ove nominato/i;
- c. il Collegio dei partecipanti;
- d. l'Organo di controllo.
- e. Comitato Scientifico

- f. Collegio dei Proviviri (vedi art. 17 dello Statuto dell'Associazione).
2. Ai componenti degli organi, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Il Collegio dei partecipanti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può nominare uno o più Presidenti onorari scelti tra i soci che hanno dato particolare contributo allo sviluppo della Fondazione. Il Collegio dei partecipanti può conferire altre cariche onorarie ai partecipanti meritevoli su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione

1. Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, la Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di nove consiglieri eletti dal Collegio dei partecipanti tra i partecipanti fondatori. Il Consiglio di Amministrazione è integrato dai presidenti Onorari che vi partecipano senza diritto di voto.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dal Collegio dei partecipanti tra i partecipanti fondatori che hanno presentato la propria candidatura in liste di candidati, composte in conformità ad un apposito regolamento elettorale predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dal Collegio dei partecipanti.
3. Il Consiglio di Amministrazione scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo (ovvero al quarto ?) esercizio della carica. I consiglieri possono sempre essere rinominati o rieletti.
4. Se nel corso del mandato viene a mancare un consigliere per revoca, decadenza, morte o dimissioni, esso può essere sostituito dal primo dei non eletti o da un nuovo consigliere nominato ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Il consigliere così nominato resta in carica per il periodo residuo di durata del mandato degli altri consiglieri.
5. Se nel corso del mandato viene contemporaneamente a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di amministrazione decade e dovrà procedersi al suo totale rinnovo. Sino alla nomina del

nuovo Consiglio, il Presidente in carica procederà alla ordinaria amministrazione.

Articolo 14

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri relativi all'amministrazione del patrimonio della Fondazione e delle sue entrate ed in genere alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e all'organizzazione delle sue attività in funzione del perseguimento delle finalità statutarie.

2. Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri, oltre a quanto già previsto dal presente Statuto e dalla legge, il potere di:

- nominare, tra i suoi componenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a meno che il Presidente non sia stato già designato, secondo le modalità stabilite nel regolamento elettorale, all'interno della "lista di candidati" per il Consiglio di Amministrazione;

- nominare tra i suoi componenti al massimo due Vicepresidenti di cui uno con funzioni vicarie. Nel caso presentazione di liste di candidati l'elenco potrà indicare il vicepresidente vicario.

- nominare, su proposta del Presidente, il Tesoriere ed il Segretario Generale della Fondazione.

- nominare il revisore legale o la società di revisione legale, per libera scelta o se richiesto dalla legge, e determinarne l'eventuale compenso;

- revocare per valide e motivate ragioni i componenti degli organi della Fondazione e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;

- su proposta del Presidente, si esprime sul piano generale delle attività della Fondazione, nonché su singoli programmi, dopo aver sentito il parere del Comitato Scientifico;

- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nonché il bilancio sociale, ove obbligatorio per legge, documentando nella relazione di missione di cui all'art. 13, comma 1, CTS, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dalla Fondazione;

- delibera sugli incarichi professionali o su eventuali assunzioni di dipendenti determinandone i relativi compensi;

- può delegare ad uno o a più Consiglieri specifici compiti e responsabilità;
- approvare eventuali regolamenti operativi della Fondazione in particolare il regolamento elettorale, il regolamento di nomina e regola di incarichi nonché il regolamento delle spese. Approva altresì il regolamento per la costituzione e la revoca delle Sezioni e riconoscimento delle Delegazioni;
- approvare eventuali modifiche al presente Statuto, previo parere del Collegio dei partecipanti.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha, tra gli altri, l'obbligo di utilizzare le risorse che, in qualsiasi forma, i partecipanti apportassero ai sensi del presente Statuto, per l'attuazione della specifica destinazione o vincolo stabiliti dai partecipanti stessi in sede di apporto.

4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri componenti, incluso il Presidente, uno o più consiglieri delegati, ovvero un Comitato esecutivo composto da un numero dispari di consiglieri, attribuendogli i poteri per la gestione corrente e per l'ordinaria amministrazione della Fondazione, con esclusione dei poteri per legge non delegabili.

Articolo 15

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo e per approvare il piano generale delle attività della Fondazione. Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o necessario o ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

2. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso ai consiglieri e ai componenti dell'Organo di controllo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, anche se in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione può essere trasmesso mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica, e deve contenere giorno, ora, luogo e modalità di partecipazione.

3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengano tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti dell'Organo di controllo.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, dai Vice Presidenti; in assenza dal consigliere più anziano di età.

5. Il Segretario Generale della Fondazione, ove nominato, svolge le funzioni di segretario delle sedute del Consiglio. In caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, tali funzioni sono svolte da altra persona designata dal Consiglio medesimo anche tra persone diverse dai consiglieri.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

7. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario. I verbali del Consiglio sono trascritti nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Riunioni del Consiglio in video o teleconferenza

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute con il sistema della video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese e simultaneamente agli altri consiglieri il proprio voto. Verificandosi questi presupposti il Consiglio di Amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente assieme al segretario, i quali provvederanno a redigere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento a distanza con i consiglieri e di come essi hanno votato. Allo stesso modo è possibile il collegamento con i componenti dell'Organo di controllo non presenti nel luogo ove si svolge la riunione del Consiglio.

Articolo 17

Rappresentanza legale

1. La firma e la rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, ove nominato.

2. La firma e la rappresentanza sociale sono attribuite anche ai consiglieri delegati e al Segretario Generale, se nominati, nell'ambito dei poteri ad essi conferiti.

3. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 18

Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Fondazione, sia nei confronti dei terzi che in giudizio, ed è responsabile dell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, tra i propri componenti, a meno che non sia stato designato nella lista di candidati al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nell'apposito regolamento elettorale.

2. Il Presidente esercita i poteri che il presente Statuto gli attribuisce nonché quelli che il Consiglio di Amministrazione può conferirgli in via generale o di volta in volta.

3. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

4. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del CdA, salvo ratificarli nel corso della successiva riunione

5. Il Vice Presidente, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente vicario fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 19

Segretario Generale

1. Fermo restando quanto stabilito nell'atto di trasformazione, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale tra persone ad esso esterne che abbiano maturato specifica esperienza tecnico-gestionale nei settori di attività di competenza della Fondazione.

2. Il Segretario Generale sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, esso può essere delegato e

compiere ogni atto necessario e conseguente, necessario per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione, riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete in ogni caso il e la vigilanza sull'esecuzione delle attività di gestione.

3. Possono inoltre essere delegati al Segretario Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, adottate dal Consiglio di Amministrazione, e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

4. Il Segretario Generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Partecipanti, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Segretario Generale provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e attraverso procedure che garantiscano pubblicità e trasparenza, in conformità alle norme di legge applicabili.

6. Il Segretario Generale predispone inoltre il piano delle attività, che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, e ne cura l'attuazione gestendo ed organizzando le attività annuali unite al progetto di bilancio.

Articolo 20

Collegio dei partecipanti

1. Il Collegio dei partecipanti è composto da tutti i partecipanti fondatori della Fondazione. Alle sue riunioni possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i partecipanti sostenitori. I partecipanti sostenitori enti giuridici partecipano attraverso i loro rappresentanti legali o appositi delegati.

2. Il Collegio dei partecipanti nomina ed eventualmente revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo in conformità a quanto disposto dal presente Statuto, ed esercita le altre funzioni ad esso attribuitegli dal presente Statuto.

3. Il Collegio dei partecipanti esprime il proprio parere non vincolante in tutti i casi previsti dal presente Statuto nonché quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione, e può inoltre formulare proposte in merito al piano delle attività ovvero ad altre iniziative della Fondazione.

4. Il Collegio dei partecipanti si riunisce almeno due volte all'anno per esprimere il proprio parere sul progetto di bilancio consuntivo e sul progetto di bilancio preventivo. Esso deve altresì essere convocato dal Presidente allorché ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Nell'ambito del Collegio dei partecipanti ciascun partecipante fondatore ha un voto.

6. Per la validità delle deliberazioni del Collegio dei partecipanti occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti qualunque sia il loro numero.

7. Il Collegio dei partecipanti è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione. Al funzionamento del Collegio dei partecipanti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in questo Statuto con riguardo al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, incluso l'art. 17 con riguardo alle riunioni in video o teleconferenza.

8. Il Collegio dei partecipanti tiene, a cura del Segretario Generale, ove nominato, o altrimenti del Consiglio di Amministrazione, un proprio libro delle adunanze e deliberazioni.

Articolo 21

Comitato Scientifico

Il Comitato è composto da persone che godano di particolare prestigio e considerazione nei settori di attività della Fondazione, con un massimo di otto. I membri del comitato durano in carica quattro anni. Sono nominati e revocati a maggioranza assoluta dal C.d.A. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente e forma eventuali sottocomitati. Il Comitato esprime pareri e suggerimenti sul programma delle attività della Fondazione.

Articolo 22

Probiviri

L'Assemblea nomina tra i Soci tre Probiviri per la durata di un quadriennio rinnovabile.

Articolo 23

Organo di controllo

1. La Fondazione può avere un organo di controllo monocratico, costituito da un Sindaco unico ed uno supplente, ovvero collegiale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominato dal Collegio dei partecipanti.

2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. In ogni caso, i predetti requisiti devono essere posseduti almeno dal Presidente nel caso di organo collegiale o dal Sindaco unico nel caso di organo monocratico.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

5. I componenti dell'Organo di controllo restano in carica per il periodo stabilito al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca, e possono sempre essere rinominati.

6. Al funzionamento dell'Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in questo Statuto con riguardo al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, incluso l'art. 17 con riguardo alle riunioni in video o teleconferenza, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

7. L'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Articolo 24
Revisione legale

1. Ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del CTS, e s.m.i., ed ove la relativa funzione non sia stata attribuita all'Organo di controllo nella composizione di legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, determinandone anche il compenso.
2. Il revisore legale o la società di revisione restano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, e possono sempre essere rinominati.
3. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di nominare il revisore legale anche qualora la sua nomina non sia per legge obbligatoria.

Articolo 25
Articolazione territoriale

1. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere costituite sezioni regionali ed interregionali in possesso dei requisiti individuati dal Regolamento attuativo e comunque idonei a garantire la duratura operatività delle stesse.
2. Le sezioni, organi periferici della Fondazione, danno impulso agli indirizzi ed ai programmi della Fondazione, e devono uniformarsi alle decisioni da questa assunte.
3. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, riconoscere Delegazioni in Italia e all'estero costituite in via autonoma dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo che intendono promuovere le finalità della Fondazione stessa in una determinata area e con risorse proprie e che rispettino i requisiti definiti dal Regolamento attuativo per la loro costituzione.
4. Le Delegazioni devono uniformarsi alle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e coordinare la propria attività con quella della Fondazione stessa.
5. Le sezioni sono organi periferici della Fondazione e non posseggono autonomia finanziaria.
6. Le Delegazioni hanno autonomia economico-finanziaria ed organizzativa.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 26

Proroga del Consiglio di Amministrazione

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Nazionale dei Cavalieri di Gran Croce in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto assume la carica di Consiglio di Amministrazione della Fondazione, eventualmente integrato da altri componenti sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025 (2026?) per consentire l'ordinata gestione della fase transitoria e la messa a regime della nuova Fondazione e procedere alla definizione dei regolamenti di cui all'art. 14 da approvare dal Collegio dei Partecipanti. Successivamente a tale data saranno applicate le procedure previste dell'articolo 13 del presente Statuto.

Articolo 27

Estinzione e devoluzione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, in caso di sua estinzione per qualunque causa, sarà devoluto ad altro Ente del terzo settore con finalità analoghe sulla base di determinazione del Collegio dei partecipanti su proposta del Consiglio di Amministrazione, dopo aver acquisito preventivamente il parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS.

Roma, 22 aprile 2024